



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi per materiale e attrezzi sportivi

sulla base dell'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 2015

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 19 agosto 2015

Art. 1 Contributi

¹ I contributi possono essere versati a favore dell'organizzazione richiedente, ai fini dell'acquisto della proprietà duratura, per:

- a) l'acquisto di materiali sportivi;
- b) l'acquisto di attrezzi sportivi.

Art. 2 Esclusione dai contributi

¹ Sono esclusi dal versamento di contributi:

- a) i materiali e gli attrezzi sportivi per impianti di diritto pubblico;
- b) l'equipaggiamento di proprietà privata;
- c) il materiale e l'attrezzatura di salvataggio, esclusa la documentazione di corso della SSS e del CAS;
- d) i materiali e gli attrezzi sportivi utilizzati a scopi commerciali;
- e) le spese per la riparazione e la manutenzione di materiali e attrezzi sportivi;
- f) i televisori, PC, notebook e software di ogni genere;
- g) i sistemi di misurazione per la diagnostica delle prestazioni e ausili medici;
- h) gli aventi diritto a contributi conformemente all'art. 12 lett. b e d dell'ordinanza sulla promozione dello sport.
- i) materiale e attrezzi sportivi acquistati esclusivamente o principalmente allo scopo di svolgere manifestazioni sportive.

Art. 3 Inoltro ed evasione delle domande

a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 4 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) modulo di domanda;
- b) offerte;
- c) conti annuali e rapporti di revisione degli ultimi due anni;
- d) polizza di versamento.

Art. 5 c) Termine d'inoltro

¹ L'acquisto e l'ordinazione possono essere effettuati soltanto dopo che i contributi sono stati garantiti.

² Se è necessario procedere senza indugio a un acquisto sostitutivo non prevedibile, l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport può autorizzare l'ordinazione facendo salva la garanzia di contributo.

Art. 6 d) Decisione relativa al versamento di contributi

¹ Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, sulla base dei costi computabili, decide in merito alla concessione di contributi fino a 50 000 franchi.

² Il Governo, sulla base dei costi computabili, decide in merito alla concessione di contributi superiori a 50 000 franchi.

³ La garanzia di contributo viene comunicata per iscritto direttamente ai richiedenti.

Art. 7 e) Calcolo del contributo

¹ I contributi per materiali e attrezzi sportivi ammontano al massimo al 40 % dei costi computabili.

Art. 8 f) Documentazione per il conteggio

¹ Dopo l'acquisto deve essere inoltrata la seguente documentazione:

- a) copie delle fatture;
- b) le ricevute di pagamento dalle quali risulti il titolare del conto.

Art. 9 g) Esame della documentazione per il conteggio / calcolo definitivo e versamento del contributo

¹ Il conteggio viene esaminato dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

² Dopo l'acquisto, il contributo viene determinato in via definitiva e versato sulla base del conteggio.

Art. 10 h) Scadenza della concessione del contributo

¹ Il contributo garantito dal finanziamento speciale sport scade due anni dopo la sua concessione.

Art. 11 Condizione

¹ Il versamento di contributi per materiali e attrezzi sportivi è vincolato alla condizione che i marchi "graubünden sport" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli o banner possono essere richiesti all'Ufficio indicato sul modulo di domanda.

Art. 12 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento rispettivamente del Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.